

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

20.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo CCD)	281
Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (<i>Approvata dalla Camera e modificata dal Senato</i>) (2576-B)	273	Mussolini Alessandra (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	274
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> ...	273, 274, 275, 276, 281	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	275, 276, 280, 281
Bassi Lagostena Augusta (gruppo FLD)	276	Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo)	275
De Simone Alberta (gruppo progressisti-federativo)	275	Stajano Ernesto (gruppo misto)	277
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	277, 279	Toia Patrizia (gruppo PPI)	279, 280, 281

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2576-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amici, Aprea, Bartolich, Bassi Lagostena, Battaglia, Beebe Tarantelli, Benetto Ravetto, Bertotti, Bindi, Biricotti, Bolognesi, Bonfietti, Bonsanti, Bracci Marinai, Burani Procaccini, Cabrini, Calabretta Manzara, Camoirano, Cartelli, Castellazzi, Cavallini, Chiavacci, Colli, Commisso, Cordoni, Cornacchione Milella, Dalla Chiesa, De Simone, Faverio, Finocchiaro Fidelbo, Frosio Roncalli, Fuscagni, de Biase Gaiotti, Gritta Grainer, Iotti, Jervolino Russo, Lauber, Lopedote Gadaleta, Lorenzetti, Mafai, Manzini, Mariani, Paola Martinelli, Nadia Masini, Maranga, Mazzetto, Mazzuca, Melandri, Moioli Viganò, Montecchi, Mussolini, Magda Negri, Tiziana Parenti, Pennacchi, Pinto, Pizzicara, Pozza Tasca, Prestigiacomo, Procacci, Rinaldi, Rizza, Sbarbati, Scoca, Serafini, Servodio, Signorino, Stampa, Stanisci, Turco, Valenti, Valpiana, Vascon, Viale, Vigneri, Acquarone, Adornato, Agostini, Aimone Prina, Albertini, Aloisio, Altea, Andreatta, Angelini, Anghinoni, Angius, Arlacchi, Asquini, Ayala, Baiamonte, Baldi, Ballaman, Bampo, Baresi, Bargone, Emanuele Basile, Bassanini, Battafarano, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bielli, Bistaffa, Bonafini, Bongiorno, Bo-

nito, Bonomi, Borghezio, Boselli, Bosisio, Bova, Bracco, Brunale, Buttiglione, Caccavari, Calleri, Calvanese, Calvi, Campatelli, Canesi, Carlesimo, Carli, Caselli, Castellani, Castelli, Cavaliere, Caveri, Cecchi, Cennamo, Ceresa, Cherio, Comino, Conte, D'Aimmo, D'Alema, Danieli, De Benetti, De Julio, Del Gaudio, Del Turco, De Rosa, Devecchi, Devetag, Diana, Di Capua, Di Fonzo, Di Lello Finuoli, Di Rosa, Di Stasi, Domenici, Dosi, Dozzo, Duca, Elia, Emiliani, Evangelisti, Fassino, Ferrante, Ferrera, Filippi, Fogliato, Fontan, Forestiere, Fumagalli, Galletti, Galliani, Gambale, Garavini, Gatto, Gerardini, Gerbaudo, Ghiroldi, Giacco, Giacobazzo, Giannotti, Giardiello, Gibelli, Gilberti, Giovanardi, Giugni, Gnutti, Gori, Grassi, Grasso, Graticola, Greco, Grugnetti, Guerzoni, Galileo Guidi, Incorvaia, Indelli, Innocenti, Jannelli, La Cerra, La Saponara, La Volpe, Lembo, Leoni, Leoni Orsenigo, Lia, Lombardo, Lucà, Lumia, Malvestito, Malvezzi, Manca, Manganelli, Marano, Marini, Piergiorgio Martinelli, Maselli, Masi, Massidda, Mastrangeli, Mastroluca, Maticena, Mattarella, Mattina, Mattioli, Menegon, Meocci, Meo Zilio, Michielon, Mignone, Miroglio, Mirone, Molgora, Molinaro, Monticone, Mussi, Napolitano, Nappi, Nardone, Navarra, Luigi Negri, Novelli, Novi, Nuvoli, Oberti, Occhetto, Oliverio, Olivo, Donato Pace, Paggini, Paissan, Paoloni, Parisi, Pecoraro Scanio, Pepe, Peraboni, Perale, Percivalle, Peretti, Pericu, Perinei, Petrini, Pezzoni, Pinza, Pisanu, Piva, Podestà, Polenta, Polli, Porta, Pulcini, Raffaelli, Rannieri, Gianfranco Rastrelli, Ravetta, Reale, Rebecchi, Rivera, Romani, Ronchi, Rossetto, Luigi Rossi, Oreste Rossi, Rosso, Rotondi, Rotundo, Ruffino, Sales, Sanza,

Saonara, Saraceni, Sartori, Scalia, Scanu, Scermino, Schettino, Scozzari, Segni, Settimi, Sigona, Sitra, Soda, Solaroli, Soldani, Soriero, Soro, Spini, Sticotti, Stroili, Superchi, Tagini, Tanzarella, Tarditi, Tattarini, Taurino, Toia, Tonizzo, Torre, Tortoli, Trapani, Trione, Turci, Turroni, Uchielli, Ugolini, Usiglio, Valiante, Vannoni, Veltroni, Vignali, Vigni, Violante, Visco, Viviani, Vozza, Zagatti, Zani, Zen e Zenoni: « Norme contro la violenza sessuale », già approvata dalla Camera nella seduta del 28 settembre 1995 e modificata dal Senato in quella del 14 dicembre 1995.

Avverto che la proposta di legge è stata assegnata alla Commissione in sede legislativa in data odierna.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2 del regolamento, nel caso di nuovo esame di un testo precedentemente approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera delibera solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. La Commissione non discuterà né voterà, perciò, gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 14, 15, 16 e 17, che il Senato ha approvato nello stesso testo già votato dalla Camera in prima lettura.

Ricordo altresì che per modificazioni si intendono non gli articoli o i commi modificati, ma le singole disposizioni effettivamente modificate, con esclusione, quindi, di modifiche meramente formali - e pertanto prive di contenuto normativo - come, ad esempio, quelle concernenti i riferimenti normativi interni. Quanto agli emendamenti consequenziali alle parti modificate, è necessario che vi sia una diretta ed oggettiva consequenzialità.

Sulla base di questi criteri, sarà valutata l'ammissibilità di emendamenti che siano eventualmente presentati.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni apportate dal Senato. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mussolini.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*.
Signor presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha modificato anzitutto il disposto dell'articolo 5, relativo alla fattispecie degli

atti sessuali con minorenni, inserendo la previsione per cui, qualora gli atti sessuali di cui al primo comma dell'articolo 609-*quater* (quelli cioè compiuti senza violenza o minaccia), ad esclusione di quelli previsti nel numero 2), siano compiuti nei confronti di persone di età compresa fra i 12 e i 14 anni, non è punibile il soggetto che al momento del fatto non aveva compiuto i 18 anni.

Ricordo che la Commissione aveva fissato un'età minima al di sotto della quale considerare presunta la violenza, individuata in 14 anni. Il Senato aveva deciso in Commissione di abbassare questa soglia ai 12 anni; in seguito ad un incontro che alcune deputate - tra cui la sottoscritta - avevano avuto con i senatori, era stato concordato di elevare nuovamente tale soglia a 14 anni. Il Senato, nella sua autonomia, ha ritenuto però di non accogliere tale suggerimento ed ha modificato la norma nel senso che ho illustrato. Si prevede pertanto la non punibilità del fatto intervenuto fra il diciottenne meno un giorno e la dodicenne più un giorno.

Inoltre, per motivi tecnici sono state stralciate le norme relative al gratuito patrocinio, in quanto strettamente legate all'approvazione della legge finanziaria; è stato altresì modificato l'articolo 9, concernente la violenza di gruppo, con l'introduzione di un comma in base al quale la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato (quindi, la pena è graduata in funzione del concorso o della partecipazione); e la pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Sostanzialmente sono queste le modifiche introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Preciso che nel testo in discussione le disposizioni relative al gratuito patrocinio non sono più comprese.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*.
Sono state accantonate, per motivi tecnici,

PRESIDENTE. Vorrei far presente, nel caso in cui i commissari intendessero presentare emendamenti all'articolo 8, tendenti a ripristinare le disposizioni in questione, che la presidenza sarebbe costretta a dichiararli inammissibili poiché, durante la sessione di bilancio, non possono essere approvati progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese.

ALBERTA DE SIMONE. Le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio sono state soppresse perché il Senato non poteva approvare norme che comportassero nuove spese, essendo la copertura finanziaria di tali norme prevista nel disegno di legge finanziaria per il 1996, in corso di approvazione. Quindi, anche presso l'altro ramo del Parlamento sarebbe stato necessario attendere la conclusione di quell'iter, così come alla Camera; per superare tale inconveniente tecnico, le norme concernenti il gratuito patrocinio sono state dunque momentaneamente messe da parte. È ovvio, pertanto, che tecnicamente esse risultino soppresse nel testo in esame e non facciano parte dell'articolato; se la Commissione approverà la proposta di legge durante la sessione di bilancio, si troverà di fronte alla stessa esigenza. Tuttavia, nulla esclude che, concluso l'iter della manovra finanziaria, quelle disposizioni possano essere riprese nell'ambito di un diverso provvedimento.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Nella seduta del 14 dicembre 1995 l'Assemblea del Senato ha stralciato le norme in questione ed il Presidente ha dato espressamente atto che esse vanno a costituire un autonomo disegno di legge, recante il numero 2154-bis, con il seguente titolo: « Norme in materia di gratuito patrocinio », disegno di legge che sarà assegnato alla competente Commissione: quindi, quell'iter legislativo è già iniziato.

PRESIDENTE. In ogni caso, dalla proposta di legge in esame le norme risultano soppresse; che siano parte di un altro progetto di legge, che resta all'esame del Se-

nato in conseguenza dello stralcio deliberato da quel ramo del Parlamento, per ora non ci riguarda.

LUIGI SARACENI. Ricordo che dalla votazione del testo in Assemblea mi ero astenuto, proprio criticando la normativa sotto i due profili che sono stati modificati dal Senato: mi riferisco cioè alle questioni dei minori e della violenza di gruppo (diversa commisurazione della pena con riguardo alle condotte concrete). Sarei pertanto orientato ad esprimere ora un voto favorevole, ma avrei bisogno di comprendere il pensiero della Commissione su due aspetti; vorrei, cioè, una sorta di interpretazione autentica *ante litteram* (che vale quello che vale, e certo non vincolerebbe l'autorità giudiziaria).

All'articolo 3, l'ultimo capoverso è stato modificato come segue: « Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ». Ora, io credo che nelle intenzioni dei senatori tale modifica fosse puramente lessicale e fosse diretta ad adeguare la terminologia a quella dell'articolo 65 del codice penale; però, la norma è rimasta in sostanza inalterata, cioè la diminuzione della pena è pari a due terzi anche nel testo del Senato. A mio avviso, rispetto all'articolo licenziato dalla Camera non vi è alcun mutamento, se non nel lessico; la formulazione adottata dalla Camera recitava: « Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi ». Ciò significava che la pena, da sei anni, poteva essere ridotta fino a due; la modifica lessicale apportata dal Senato non cambia nulla, come ho detto, perché la pena diminuita in misura non eccedente i due terzi produce lo stesso risultato; quindi, *nulla quaestio*. Vorrei sapere, in primo luogo, se la Commissione concordi con questa interpretazione.

Accade però che la stessa dizione sia contenuta nell'articolo 5: « Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi ». Poiché tale formulazione non è stata modificata, qualcuno potrebbe sostenere che la norma va interpretata in modo diverso; a mio avviso, invece, si tratta semplicemente di una svista. Sarebbe pertanto

utile che da una chiara resocontazione dei lavori della Commissione emergesse tale interpretazione autentica.

Infine, chiedo di conoscere l'orientamento della Commissione su un altro aspetto. Con riferimento all'articolo 9, relativo alla violenza sessuale di gruppo, si potrebbe porre un dubbio (che io ho posto), e cioè se l'attenuante di cui abbiamo parlato finora sia applicabile o meno anche a questo reato. A mio avviso, la risposta è affermativa, ma il testo lascia, appunto, qualche dubbio.

Preannuncio quindi che il mio voto sarà condizionato a seconda della interpretazione autentica che sui tre punti da me segnalati darà la Commissione.

PRESIDENTE. La tematica dell'applicazione della circostanza diminvente di cui all'articolo 609-bis nell'ambito della fattispecie concernente la violenza sessuale di gruppo era già stata discussa in questa sede durante la prima lettura del provvedimento; mi pare di ricordare si fosse concluso che, in relazione al riferimento all'articolo 609-bis, si considerava inclusa anche la possibilità di applicare la diminvente.

Non so se chi dovrà applicare la normativa sarà in grado di interpretarla in modo univoco; in ogni caso, una correzione è sempre possibile.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei esprimere tutto il mio dissenso rispetto a questa interpretazione. Il richiamo all'articolo 609-bis effettuato nel primo comma dell'articolo 9 non è operato *quoad poenam* ma in relazione all'individuazione della fattispecie di reato.

A conferma di ciò, per questo reato viene prevista una pena del tutto diversa rispetto a quella fissata dall'articolo 609-bis e la modifica introdotta dal Senato prevede un'attenuante. Ciò significa che il complesso di queste disposizioni costituisce una disciplina organica del reato la quale, a mio sommo avviso, porta ad escludere l'applicabilità alla violenza di gruppo dell'attenuante di cui all'articolo

609-bis, ultimo comma. Credo peraltro che non si possa presumere l'applicazione di una simile attenuante in questo genere di reato. Se il valore protetto è quello colpito dalla violenza espletata in gruppo su un soggetto, è chiaro che non possono configurarsi atti di minore gravità in tale fattispecie.

PRESIDENTE. Questa è forse la dimostrazione che la norma non è così chiara e che lei ha ragione, onorevole Saraceni. Infatti, il rappresentante del Governo ha espresso un'opinione diversa dalla sua, il che conforta la sua valutazione circa la non perfetta chiarezza della norma.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. In via generale vorrei sottolineare che le modifiche apportate dal Senato non cambiano la filosofia della legge, alla quale noi donne teniamo molto.

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 3, sono d'accordo con l'onorevole Saraceni: si tratta di una modificazione lessicale volta ad adeguare la norma alla terminologia usata dal codice. Per quanto concerne gli atti sessuali con minorenni, la modifica introdotta dal Senato lascia perplessi per il riferimento all'età di dodici anni. Devo dire che si tratta di atti sessuali consensuali, nei quali non si riscontra violenza, minaccia o abuso delle condizioni di inferiorità della vittima. Infatti, laddove la volontà del minore venga coartata da colui che ha un'età vicina ai diciotto anni si rientra nella fattispecie del numero 1) dell'articolo 3. Non ritengo quindi che l'abbassamento del limite di età sia così preoccupante.

Per quanto concerne poi il reato di violenza sessuale di gruppo, trovo corretta la previsione di un'attenuante per la partecipazione che abbia avuto minima (e non minore) importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. Sul piano generale, però, non credo si possa in alcun modo applicare alla fattispecie di violenza sessuale di gruppo l'ipotesi della minore gravità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3: sono quindi d'accordo con il sottosegretario Ricciardi, nel senso che mi sem-

bra una discussione di lana caprina. Di fatto, la violenza sessuale di gruppo è un evento talmente violento da impedire la prefigurazione di casi di minore gravità; ripeto invece che mi sembra giusta la previsione di un'attenuante per la partecipazione di minima importanza.

Quanto al resto, le modificazioni apportate dal Senato sono semplicemente il risultato di una diversa numerazione conseguente alla soppressione delle norme relative al gratuito patrocinio; questa modificazione ovviamente non potrà essere discussa finché non sarà stata varata la manovra finanziaria.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, anche a mio avviso il testo ci giunge dal Senato migliorato, se non altro nelle parti riguardanti la violenza presunta e l'estensibilità delle attenuanti previste dall'articolo 112 del codice penale al caso di violenza di gruppo.

Per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Saraceni, voglio proporre alla Commissione la seguente riflessione. La violenza sessuale di gruppo è fattispecie che ha ad oggetto un bene giuridico e che descrive un fatto - e quindi la natura di un reato - diverso da quello cui si riferisce l'articolo 609-ter. In questa fattispecie la compromissione della libertà del soggetto ha caratteristiche assolutamente diverse da quelle riscontrabili nel caso in cui un soggetto sia sottoposto a violenza individuale.

Ciò dipende sia dal numero dei soggetti che partecipano alla violenza di gruppo, sia dal livello di intimidazione, di minaccia e quindi di costrizione della libertà che viene esercitato sull'animo della vittima, sia ancora per la pluralità di atti provenienti da soggetti diversi sullo stesso corpo. Se così è, non possiamo ritenere che l'applicabilità dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 609-bis si verifichi automaticamente anche nel caso di violenza sessuale di gruppo; credo anche che ciò non sia consentito dalla formulazione letterale della norma e condivido quanto ha detto il sottosegretario Ricciardi a tale proposito. Infatti, il riferimento operato

dall'articolo 9 alla norma dell'articolo 609-bis ha natura esclusivamente descrittiva ai fini dell'individuazione degli atti di violenza sessuale.

Conseguentemente, mentre ritengo impossibile una lettura della norma che, nel caso di violenza di gruppo, consideri applicabile l'attenuante speciale, credo anche che questa scelta non sarebbe conseguenziale rispetto all'impostazione del testo, potendo anzi confliggere con l'ispirazione di fondo che ha sostenuto l'introduzione della fattispecie della violenza sessuale di gruppo, non modificata dal Senato.

ERNESTO STAJANO. Credo che le modifiche introdotte dal Senato siano per una parte sicuramente accettabili e condivisibili. D'altronde, esse rispecchiano una serie di osservazioni avanzate anche in questa Commissione soprattutto per quel che attiene ad una migliore definizione della fattispecie della violenza di gruppo e la sua integrazione con le disposizioni di cui agli articoli 110 e seguenti del codice penale, concernenti il concorso di persone nel reato. Da tale punto di vista, quindi, concordo senz'altro con queste modifiche.

Devo dire che anche a mio avviso il problema sollevato dal collega Saraceni è irrilevante; pur avendo sostenuto in questa Commissione che occorreva introdurre la diminuzione in oggetto, ho accettato la volontà della maggioranza che riteneva - in virtù della molto maggiore capacità di intimidazione e di aggressione che derivava dal fatto stesso che fosse stata compiuta una violenza di gruppo, configurata come fattispecie autonoma nonostante si potesse qualificarla anche come aggravante semplice o ad effetto speciale - non esserci spazio per l'applicazione della diminuzione fino ai due terzi. Credo che in questo caso ogni logica interpretativa rigorosa e coerente impedisca il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 609-bis.

Dobbiamo quindi riconoscere che ci troviamo di fronte ad una norma voluta dalle Camere che disegna un regime di straordinaria severità, se pensate che la semplice presenza di un'ulteriore aggravante non rara in fattispecie di questo ge-

nera comporta una pena edittale che va da otto a sedici anni di reclusione. Come ho già detto, pur essendo in dissenso fin da allora, accetto - come è doveroso fare - la volontà manifestatasi all'interno della Commissione.

Mi preoccupa di più l'integrazione fatta dal Senato attraverso l'indicazione della misura « non eccedente i due terzi », soprattutto perché nell'articolo 5, probabilmente per dimenticanza, non è stata adottata la medesima dizione ed è stata mantenuta la formulazione « diminuita fino a due terzi ». La questione potrebbe sembrare nominalistica, ma corre il rischio di non esserlo perché, proprio in virtù di questa differenza di trattamento, che non si giustifica, si potrebbe ipotizzare che con la formula « non eccedente » si sia fatto riferimento a tutte le possibili circostanze diminuenti. Questa sarebbe l'interpretazione più rigorosa, mentre nell'altro caso si è fatto riferimento soltanto alla speciale diminuente, salva la possibilità di applicare altre.

Siamo cioè di fronte ad una questione semanticamente irrilevante ma ontologicamente, cioè dal punto di vista della strutturazione della norma, abbastanza grave. Spero - e non credo d'altronde che su tale punto sia il caso di ritornare al Senato in quarta lettura - che una giurisprudenza intelligente (confido sempre nell'attività dei giudici, nella massima parte dei casi ispirata al buon senso) riuscirà a fare chiarezza, tenendo anche conto dei lavori parlamentari che sul punto mi auguro siano sufficientemente chiari, anche se, come è noto, essi hanno un'efficacia estremamente limitata nel delineare il percorso interpretativo delle norme.

Nulla dico sul gratuito patrocinio, questione che mi pare sia stata impostata tecnicamente in modo ineccepibile.

Sono invece contrario alla modifica relativa all'articolo 5. Qui affrontiamo una grande questione di valori e sui valori non vi è possibilità di transazione, di mediazione e, conseguentemente, di accordo. Con tale articolo si riconosce il diritto alla libertà sessuale per coloro che hanno compiuto gli anni 12, sempre che abbiano rap-

porti consensuali con persone che non hanno ancora compiuto gli anni 18. Il principio è assolutamente innovativo nella nostra legislazione e anche relativamente sconosciuto a quella di altri paesi. A mio avviso, si tratta di una inammissibile estensione di un concetto di libertà sessuale; e badate che quando parlo di libertà sessuale faccio riferimento all'ampia gamma dei comportamenti sessuali, ivi compresi quelli omosessuali (sono certo che il verbale sarà fedele), sempre che ci si trovi di fronte al requisito indispensabile dell'esistenza di un valido consenso. Naturalmente, non vi è da pensare - come invece afferma la collega Bassi Lagostena - che alcune ipotesi possano ricomprendersi nel dettato dell'articolo 609-bis, che delinea tutta un'altra fattispecie, vale a dire le ipotesi di violenza realizzate con gli ordinari strumenti di pressione psicologica o materiale che essa comporta. In questo caso siamo di fronte, ripeto, solo ed unicamente a rapporti consensuali; cercare di far rientrare in modo un po' capzioso - anzi, mi sorprende che ciò venga fatto da parte di chi ha ampio bagaglio di conoscenze giuridiche - la libertà sessuale in un'ipotesi di violenza, e cioè di effettuare un'azione di « mascheramento », mi sembra un tentativo di giustificare a se stessi, impropriamente, una disposizione con cui probabilmente in coscienza non si è del tutto d'accordo.

Quindi, ritengo che tale giustificazione sia peggiore rispetto all'accettazione consapevole del dettato della norma. Sul punto occorre esprimersi in maniera netta; non è possibile sottrarsi a questa valutazione, né immaginare improbabili, successive modifiche da introdursi con altre norme da approvare nel corso di questa o di successiva legislatura. Affermiamo, traducendolo in legge, un principio - ripeto - assolutamente innovativo. Tra l'altro, normalmente la capacità di intendere e di volere, anche ai fini dell'imputabilità penale, è ricondotta all'età di 14 anni, la quale rappresenta lo scrimine invalicabile tra l'essere responsabili o meno di determinate condotte ed assumere la responsabilità delle stesse. Aver abbassato questo

limite fino a 12 anni conduce ad ipotizzare, nel campo delicatissimo della libertà sessuale, un modello di libertà che non mi sento assolutamente di ritenere adeguato allo stato di maturazione della nostra coscienza sociale, al costume che vogliamo proporre ai nostri giovani, a chi si trova in un'età particolarmente complessa, non adolescenziale ma addirittura preadolescenziale. Un bambino - ripeto, un bambino - di 12 anni non può essere infatti sicuramente consapevole; non può essergli attribuita la responsabilità di vedersi esposto, in assenza di sanzioni per chi in queste condizioni lo pone, ad una scelta in ordine alla disponibilità integrale del proprio corpo.

Pertanto, a tale modifica del Senato mi riservo di proporre emendamenti; sul punto mi dichiaro totalmente contrario e ritengo che non vi sia su di esso, partendo dalla mia ottica e dalla mia concezione del mondo e dei rapporti sociali, alcuna possibilità di mediazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Presidente, avevo omesso di esporre nel corso del mio precedente intervento un argomento che credo valido, che quindi sottopongo all'attenzione dei colleghi e che forse può essere utile tener presente nel corso dei nostri lavori.

Un'altra ragione che, a mio avviso, milita a favore di una lettura che non ritenga applicabile alla violenza di gruppo l'attenuante speciale di cui all'articolo 3, e che conferma quindi la volontà della Commissione di interpretare in questo senso l'articolo 9, consiste nel fatto che una pena elevata non è garanzia, nel caso di violenza sessuale commessa dal singolo, di un effetto di prevenzione speciale. Normalmente, infatti, nell'impostazione dei codici la pena è alta anche perché si ritiene possa avere l'effetto di scoraggiare la commissione del reato. La mia opinione è che così non sia nel caso della violenza singola che, quasi sempre, è un cosiddetto delitto d'impeto (e non sto a spiegarvene la ragione, perché ciascuno di voi la comprende), mentre la violenza di gruppo sviluppa una dinamica che necessita di una

sorta di preparazione del gruppo, delle modalità, dei ruoli e così via. Tutto ciò significa che si tratta di un reato in ordine al quale la pena può svolgere la sua funzione di prevenzione speciale, perché nessuno comanda a cinque giovani di mettersi d'accordo per prendere la ragazzina e portarla - ad esempio - nella casa di campagna dell'amico. Nel caso invece della violenza sessuale compiuta per strada, d'impeto, un effetto di prevenzione speciale non è presumibile.

PATRIZIA TOIA. Chiedo ai colleghi di avere un attimo di pazienza: credo siamo tutti consapevoli dell'importanza delle norme che stiamo discutendo.

Vorrei che qualcuno mi spiegasse bene il significato dell'aggiunta fatta dal Senato all'articolo 5. Non sono un giurista né un avvocato né un magistrato e la formulazione di tale norma non mi è chiara. Io la interpreto in un certo modo e vorrei sapere se sbaglio: al di là dei casi in cui vi sia comunque violenza o minaccia e si configuri la fattispecie della violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, non vi è alcuna possibilità di tutela del minore laddove si sia verificata solo quella forma di violenza che in partenza avevamo considerato presunta.

In secondo luogo vi chiedo: è proprio vero che la formulazione secondo la quale non è punibile il soggetto minore di diciotto anni che abbia compiuto atti sessuali nei confronti di persone di età compresa fra i dodici ed i quattordici anni sia peggiorativa rispetto a quella che non presumeva la violenza nella stessa circostanza? Quest'ultima formula mi sembrava invece più restrittiva perché non si operava una presunzione *a priori* ma non si escludeva neanche la punibilità nell'ipotesi in cui il minore, pur senza compiere violenza fisica o ricatto, avesse comunque posto in essere nei confronti della dodicenne forme di violenza di altro tipo, accertate dalla magistratura.

Siamo stati molto attenti nello stabilire che la violenza non è individuata tanto dall'atto che si compie quanto dalla costrizione posta in essere ai danni di un'altra

persona. Nell'ipotesi in cui non si verifichi violenza fisica o ricatto, il soggetto in questione non sarebbe punibile anche se si accertasse che ha indotto la minore a compiere l'atto sessuale con altre forme di coercizione della volontà. In altre parole, la formulazione introdotta dal Senato sembrerebbe escludere ogni punibilità in questa circostanza; quindi, l'astuto diciassettenne che non leghi ad una sedia la vittima né la ricatti ma comunque la circuiscia e compia violenza, potrà sempre dire che lei ci stava e non essere punibile.

Se così è, il fatto è gravissimo. Non solo abbiamo eliminato la presunzione di violenza nella fattispecie che sto descrivendo - che rappresentava una forma più attenuata di sanzione - ma addirittura abbiamo escluso la punibilità. Il minore, anche se ha compiuto violenza sessuale nei confronti della ragazzina, la fa comunque franca: vorrei quindi capire bene la norma perché non mi sembra di poco conto.

Devo poi dire che la graduazione delle pene non è un tema che mi appassioni molto, anche perché tutto è lasciato alla magistratura; inoltre, il riscatto da questo odioso reato non consiste solo nella pena. Mi interessa invece l'aspetto che ho illustrato e gradirei una spiegazione precisa al riguardo perché credo che ognuno di noi, nel momento in cui deve esprimere un voto, ha bisogno di essere ben consapevole dell'atto che compie e della portata di norme come quelle che stiamo esaminando.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per chiarire i dubbi dell'onorevole Toia voglio dire che a mio sommo avviso la norma introdotta dal Senato ha inteso riaffermare la illiceità in linea di principio dell'atto compiuto con un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni ma, operando una valutazione da legislatore, ha ritenuto non punibile l'atto stesso.

Si sostiene che nella normalità dei casi - quando cioè non si sia verificata violenza o minaccia - si possa considerare presunto un consenso che comunque altre

norme dello stesso codice penale non ritengono il minore di quattordici anni possa esprimere. Per effetto del combinato disposto degli articoli 87 e 95 - se non vado errato - del codice, i minori di anni quattordici sono incapaci di intendere e di volere e come tali non imputabili.

La norma in esame deroga a tale principio ritenendo che, nel campo specifico della libertà sessuale, si possa considerare esistente il consenso. Se quest'ultimo è stato estorto con violenza o minaccia, non si applica l'articolo 609-*quater* ma l'articolo 609-*bis*.

Occorre aggiungere che non è necessario che sussista violenza o minaccia perché si potrebbe far ricorso - ai fini della sanzione - al numero 1) dello stesso articolo 609-*bis*, nel quale si considera la fattispecie di chi induca taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Posso quindi prefigurare il caso di un minore di anni quattordici e maggiore di dodici anni che, per il solo fatto di trovarsi in questa fascia d'età, venga ritenuto capace di esprimere il consenso o di non manifestare il dissenso rispetto al compimento di atti sessuali. Possono però esistere ragazzi della stessa età che presentino particolari condizioni soggettive di inferiorità fisica o psichica: questo è un caso che si aggiunge alla fattispecie relativa ai minori infraquattordicenni per rientrare nella prima ipotesi. Se però non vi è il presupposto costituito dall'aver indotto il minore - per una particolare posizione di quest'ultimo - al compimento dell'atto sessuale, sussiste libertà di rapporti dai diciotto ai dodici anni. Spero di essere stato esauriente.

PATRIZIA TOIA. Vi faccio un caso concreto: la ragazza che è stata adescata al telefono. Se avesse avuto dodici anni ed un giorno ed in casa sua si fosse introdotto un diciassettenne - non dando luogo a violenza o ricatto ma ricorrendo ad una forma di circuizione - come ci si sarebbe regolati? Noi non presumiamo

la violenza: dobbiamo dimostrarla; quel soggetto non sarebbe punibile?

È importante per me capire questo aspetto perché un giorno ci scandalizziamo per un fatto ed un altro giorno per il fatto contrario.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È molto semplice: se il diciottenne entra in casa perché la minorenni ha spontaneamente aperto la porta e quest'ultima, sempre spontaneamente (per quello che ciò può significare), ha rapporti sessuali con lui, siamo nel campo del lecito. Il problema è se la minorenni si oppone.

PATRIZIA TOIA. Nel caso che ho citato la ragazza non si è opposta ma è stata circondata, come abbiamo capito tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Toia, avremo occasione di riparlare del problema quando affronteremo il singolo articolo.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Mi aspettavo che il Senato ci inviasse un testo migliorato rispetto a quello licenziato da questo ramo del Parlamento che, rappresentando anche il frutto di una mediazione, non può essere definito — almeno dal mio punto di vista — il migliore dei testi possibili. Riscontro, al contrario, che quei miglioramenti che avrebbero potuto essere introdotti non sono stati apportati; sono rimasta delusa, dicevo, perché auspicavo che la Camera alta, di solito più riflessiva di questo ramo del Parlamento, ci trasmettesse un testo con modifiche migliorative. Rilevo invece che, a parte qualche eccezione, gli aspetti a mio giudizio più rilevanti della normativa sono stati certamente peggiorati; voglio indicarne

soltanto due, rifacendomi, quanto alle argomentazioni, all'intervento dell'onorevole Stajano, che condivido.

All'articolo 3 si prevede che, nei casi di minore gravità, la pena per il reato di violenza sessuale è diminuita in misura non eccedente i due terzi: a differenza dell'onorevole Stajano, preferirei dare alla magistratura criteri certi, per non dover poi affermare che la magistratura stessa non ha fornito l'interpretazione esatta della norma. Quello della supplenza non è sempre un metodo corretto e giusto.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 5 in materia di atti sessuali con minorenni, la mia critica è ancora più forte. L'onorevole Stajano ha già svolto considerazioni sulle disposizioni che sono state aggiunte relativamente all'affettività del minore nella fascia d'età compresa fra i 12 e i 14 anni; la considerazione più importante, a mio avviso, oltre a quella di carattere morale, è di natura giuridica: a 14 anni, infatti, scatta anche l'imputabilità penale; quindi, non si comprende questo « limbo » fra i 12 e i 14 anni né si riesce a coordinare con l'ordinamento generale la disposizione relativa.

PRESIDENTE. Poiché è imminente la ripresa di votazioni in Assemblea, propongo che sia fissato per le ore 20 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti e che sia rinviato a domani alle 14 o, se successiva a tale ora, alla sospensione antimeridiana dei lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.30.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2LG-20
Lire 500